

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1131 DEL 19/06/2025

### **O G G E T T O**

COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA OSPEDALIERA DI ARZIGNANO -  
MONTECCHIO MAGGIORE TRAMITE FINANZA DI PROGETTO – CUP D27E13000090008 –  
COD. PROG.T071 COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO – NOMINA DEL COMPONENTE DI  
PARTE

Proponente: UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI  
Anno Proposta: 2025  
Numero Proposta: 1179/25

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce:

Premesso che:

- l'Azienda Ulss 8 Berica ha in corso la realizzazione dell'intervento di completamento della Nuova Struttura Ospedaliera di Arzignano - Montecchio Maggiore tramite finanza di progetto, rientrante nel Progetto Complessivo di Realizzazione di un nuovo Polo Ospedaliero, in sostituzione ai due Poli di Arzignano e Montecchio Maggiore;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 584 del 28/03/2025 si è preso atto della Relazione, comprensiva del Verbale di visita definitiva e del Certificato di collaudo (giusto prot. n. 1970 del 09.01.2025), redatta dalla Commissione di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori incaricata con Deliberazione del Direttore Generale n. 808 del 28/06/2017, su nomina della Regione Veneto, della Prima fase funzionale per la realizzazione della nuova Struttura Ospedaliera di Arzignano – Montecchio Maggiore – CUP D27E13000090008 e del relativo quadro economico finale di € 43.299.042,07;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1286 del 15/07/2021 è stato approvato il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica per il “Completamento della nuova struttura ospedaliera Arzignano-Montecchio Maggiore”, proposto dal costituendo raggruppamento temporaneo di imprese composto da Società Cooperativa Muratori e Braccianti, quale mandataria, Siram S.p.A., Gelmini Cav. Nello S.p.A. e CoopService S. Coop. P.A., quali mandanti, che assume, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016, il titolo di “Promotore” ed è stata indetta una procedura aperta per la concessione dei lavori per il “Completamento della Nuova Struttura ospedaliera di Arzignano-Montecchio Maggiore” tramite finanza di progetto;
- in esito alla gara ad evidenza pubblica, è stata affidata, con Deliberazione del Direttore Generale n. 377 del 07/03/2022 alla Società di Progetto denominata ARMON S.p.A., con sede legale in Via Carlo Pisacane, 2, 41012, Carpi (MO) Codice Fiscale e Partita IVA n. 04018740367, la concessione lavori per il completamento della Nuova Struttura Ospedaliera di Arzignano – Montecchio Maggiore tramite finanza di progetto;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1257 del 27/03/2023 è stato approvato il progetto definitivo aggiornato “Completamento della Nuova Struttura Ospedaliera di Arzignano - Montecchio Maggiore” tramite finanza di progetto – CUP D27E13000090008 - CIG 8832624FE4 – consegnato dalla Società di Progetto ARMON S.p.A. e composto da n. 372 elaborati, agli atti del U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali per l'importo complessivo dell'intervento pari ad euro 76.882.439,00 (Iva esclusa);
- in data 14/11/2023 (prot. ULSS n. 115016 del 15/11/2023) è stato sottoscritto il verbale di consegna della Progettazione Esecutiva e che, pertanto, da tale data decorreva il termine di 135 giorni per la predisposizione del Progetto Esecutivo con relativa scadenza il 28/03/2024;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 262 del 20/02/2024 è stato approvato in linea tecnica il Progetto Esecutivo del Parcheggio Nord composto da 37 elaborati, di cui 10 riferiti al Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di tutte le opere ricomprese nell'Ordine di Servizio (OdS) n. 1 del 4/08/2023;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 408 del 01/03/2024 è stato approvato il Progetto delle opere di completamento di prima fase, redatto dall'Arch. Giuseppe Camporini, per un importo complessivo di opere ed oneri della sicurezza pari a € 289.271,91, IVA inclusa, (Progetto Esecutivo delle opere stralciate in prima Fase e da realizzarsi in seconda Fase);
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 16/01/2025 è stato approvato in linea tecnica il “Progetto Esecutivo dei Sub lotti Polo Logistico, Corpi Ospedalieri e Sistemazioni Esterne” per il Completamento della Nuova Struttura Ospedaliera di Arzignano - Montecchio Maggiore tramite

finanza di progetto – CUP D27E13000090008 CIG 8832624FE4 – trasmesso dalla Società di Progetto ARMON S.p.A. in data 04/12/2024, prot. ULSS n. 123673, composto da n. 521 elaborati;

- con Determina del Dirigente n. 228 del 16/05/2025 veniva approvato il progetto delle opere di completamento previste nel progetto esecutivo deliberato con Deliberazione del Direttore Generale n. 30/2025, il relativo “Quadro Economico Comparativo” e il corrispondente cronoprogramma valorizzato della fase di progettazione e costruzione.

Visto che:

- con l’art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, recepito successivamente dagli artt. dal n. 215 al n. 219 e dall’allegato V.2 del D.Lgs. n. 36/2023, viene disciplinato l’istituto del Collegio Consultivo Tecnico, avente funzione di assistenza per la rapida soluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto d’appalto;
- l’art. 215, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, la costituzione del collegio è obbligatoria;
- l’art. 1, comma 1, dell’allegato V.2 del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che il Collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto;
- l’art. 1, comma 2, dell’allegato V.2 del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che: i componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti, il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte ovvero, in caso di mancato accordo, con designazione della Regione Veneto, trattandosi di opere di interesse regionale.

Preso atto:

- della necessità di costituire il Collegio Consultivo Tecnico, con funzione di assistenza per la rapida soluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto d’appalto relativo ai lavori in oggetto;
- che il livello di complessità dell’opera e la tipologia delle professionalità richieste permette la costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico composto da tre componenti;
- della necessità di individuare il componente del Collegio Consultivo Tecnico di competenza di questa Azienda ULSS 8 Berica, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, dell’allegato V.2 del D.Lgs. n. 36/2023.

Verificato che per il servizio di cui necessita l’Amministrazione, alla data del presente provvedimento, non risultano attive convenzioni stipulate da Consip S.p.A. di cui all’art. 26 della Legge n. 488/99 e ss.mm.ii. ovvero accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. ovvero dalla centrale regionale di committenza, aventi ad oggetto servizi di natura analoga a quella di cui al servizio in oggetto.

Visto che:

- l’art. 1 comma 3 dell’allegato V.2 del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che i requisiti professionali, i casi di incompatibilità dei componenti e del presidente, i criteri preferenziali per la loro scelta, i

parametri per la determinazione dei compensi, sono definiti con apposite Linee guida adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su conforme parere dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che, nelle more, continuano ad applicarsi le linee guida approvate con del Decreto del MIMS - Ministero delle Infrastrutture e dalla Mobilità Sostenibili - del 17/01/2022;

- l'art. 2.2.3 del Decreto del MIMS del 17/01/2022 dispone che, fermo l'obbligo di rispettare i principi di rotazione e di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e i criteri indicati ai successivi punti 2.4 e 2.5 delle medesime linee guida, la nomina dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico, anche se effettuata a favore di soggetti esterni alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 10, comma 1, lett. c), della Direttiva n. 24/2014 UE, non richiede lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica;
- l'art. 2.4.1 del Decreto del MIMS del 17.01.2022 dispone che i componenti del Collegio Consultivo Tecnico sono scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguati alla tipologia dell'opera, delle concessioni e degli investimenti pubblici, maturata anche in relazione a quanto indicato all'art. 6, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 76/2020, favorendo per quanto possibile la multidisciplinarietà delle competenze;
- l'art. 2.4.3 del Decreto del MIMS del 17/01/2022 dispone che possono essere nominati componenti;
- del Collegio Consultivo Tecnico, tra gli altri, giuristi, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
  - aver ricoperto per almeno 10 anni il ruolo di funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici;
  - essere iscritto all'albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di presidente di Collegio Consultivo Tecnico, di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria;
  - aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche.

Considerato che:

- con nota agli atti del procedimento è stata richiesta all'avv. Alessio Cervetti di Venezia la disponibilità ad essere individuato quale componente di competenza dell'Azienda ULSS 8 Berica del Collegio Consultivo Tecnico, relativamente al contratto d'appalto inerente i lavori in oggetto, in quanto lo stesso risulta essere in possesso di esperienza e qualificazione professionale nel settore degli appalti adeguata alla tipologia dell'opera, in relazione allo specifico oggetto dell'appalto, comprovata dal curriculum professionale, acquisito e agli atti dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, attestante l'ampia attività svolta nel settore e la specifica competenza tecnico giuridica;
- sussistono, in capo all'avv. Alessio Cervetti di Venezia i requisiti previsti dall'art. 1 dell'allegato V. 2 al D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 2.4.3 del Decreto del MIMS del 17/01/2022;
- l'avv. Alessio Cervetti di Venezia ha prodotto all'Amministrazione, con nota pervenuta in data 29/03/2024: la manifestazione in merito alla propria disponibilità ad accettare, ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. n. 36/2023, la nomina a componente del Collegio consultivo tecnico per l'Azienda ULSS 8 Berica, relativamente all'intervento in oggetto, secondo quanto previsto dal Decreto del MIMS del 17/01/2022, in quanto compatibile con la nuova disciplina contenuta negli articoli dal

n. 215 al n. 219 e dell'Allegato V.2 del D.Lgs. n. 36/2023; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine all'assenza di situazioni di incompatibilità e insussistenza di conflitti di interesse e del possesso dei requisiti di competenza e professionalità per lo svolgimento dell'incarico richiesto, indicati dall'art. 1 comma 3 dell'allegato V. 2 al D.Lgs. n.36/2023 e dall'art. 2.5 del Decreto del MIMS del 17.01.20226; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

Per quanto sopra riportato, il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone, pertanto di:

- individuare l'avv. Alessio Cervetti di Venezia quale componente, di competenza dell'Azienda ULSS 8 Berica, del Collegio Consultivo Tecnico, relativamente al contratto d'appalto relativo al progetto "Completamento Nuova Struttura Ospedaliera Arzignano Montecchio Maggiore";
- approvare lo schema di disciplinare di incarico che, allegato alla presente deliberazione (allegato 01), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- dare atto che il compenso presunto per l'espletamento dell'incarico in questione è da quantificarsi per il Collegio Consultivo Tecnico nel suo complesso, secondo quanto disposto dall'art. 7.1.1 del Decreto del MIMS del 17/01/2022, solo al momento del suo insediamento - dopo l'avvenuta nomina degli ulteriori due componenti, il primo a cura dell'impresa esecutrice (secondo membro di parte) e il secondo a cura dei succitati componenti di parte (presidente del collegio) tramite atto deliberativo specifico.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di individuare l'avv. Alessio Cervetti di Venezia quale componente, di competenza dell'Azienda ULSS 8 Berica, del Collegio Consultivo Tecnico, relativamente al contratto d'appalto relativo al progetto "Completamento Nuova Struttura Ospedaliera Arzignano Montecchio Maggiore";
3. di approvare lo schema di disciplinare di incarico che, allegato alla presente deliberazione (allegato 01), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il compenso presunto per l'espletamento dell'incarico in questione è da quantificarsi per il Collegio Consultivo Tecnico nel suo complesso, secondo quanto disposto dall'art. 7.1.1 del Decreto del MIMS del 17/01/2022, solo al momento del suo insediamento - dopo l'avvenuta nomina degli ulteriori due componenti, il primo a cura dell'impresa esecutrice (secondo membro di parte) e il secondo a cura dei succitati componenti di parte (presidente del collegio) - tramite atto deliberativo specifico;

5. di prescrivere che il presente atto sia pubblicato all'Albo aziendale on-line.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Patrizia Simionato)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

---

**DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI COMPONENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (ALL'ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2021, N. 76, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, E DI CUI ALL'ART. 215 E ALLEGATO V.2 DEL D.LGS. N. 36/2023) RELATIVAMENTE AL PROGETTO "COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA OSPEDALIERA DI ARZIGNANO - MONTECCHIO MAGGIORE TRAMITE FINANZA DI PROGETTO" – CUP D27E13000090008 – COD. PROG.T071.**

**IMPORTO APPALTO € XXX**

TRA

- Azienda ULSS 8 BERICA, con sede legale in Vicenza e domiciliata ai fini del presente atto in Vicenza, viale Rodolfi 37, C.A.P. 36100, C.F. e P. IVA 02441500242, PEC: [protocollo.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss8@pecveneto.it), in persona dell'ing. Filippo Paccanaro, (committente o Amministrazione);
  
- Avvocato Alessio Cervetti, C.F. CRVLSS70A18A182U, dello Studio degli Avvocati Cervetti e Toso, con sede in Santa Croce 502, 30125 Venezia P.IVA 04185060276, nato il 18/01/1970, e domiciliato per la carica in Santa Croce 502, 30125 Venezia, quale componente del Collegio Consultivo Tecnico (incaricato o affidatario)

Premesso:

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. XXX del XXX è stato individuato l'avv. Alessio Cervetti di Venezia quale componente, di competenza dell'Azienda ULSS 8 Berica, del Collegio Consultivo Tecnico, relativamente al contratto d'appalto al progetto "Completamento della nuova struttura ospedaliera di Arzignano Montecchio Maggiore tramite finanza di progetto" – CUP D27E13000090008 – cod. prog.T071";
  
- con la medesima deliberazione è stato quantificato in via preliminare il compenso presunto per l'espletamento dell'incarico in questione, pari ad € XXX, precisando che il compenso sarà determinato secondo quanto previsto dall'art. 7.2.1 del Decreto del

MIMS del 17.01.2022.

Ciò premesso e confermato, che costituisce parte integrante del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO**

L'Azienda ULSS 8 Berica individua l'avv. Alessio Cervetti, dello Studio degli Avvocati Cervetti e Toso, quale componente di propria competenza del Collegio Consultivo Tecnico, relativamente al contratto d'appalto al progetto "Completamento della nuova struttura ospedaliera di Arzignano Montecchio Maggiore tramite finanza di progetto" – CUP D27E13000090008 – cod. prog.T071", in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguate alla tipologia dell'opera.

#### **ART. 2 COMPITI DEL CCT E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO**

Il CCT ha funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche insorte nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto. Le determinazioni del Collegio hanno natura di lodo contrattuale come previsto dall'art. 808-ter del Codice di Procedura Civile.

Si applica quanto previsto dall'art. 4 "Conduzione delle attività" del Decreto del MIMS - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – del 17.01.2022.

Il CCT può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il CCT può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.

Il RUP, anche su sollecitazione dell'Appaltatore, trasmette il proprio quesito al Collegio Consultivo Tecnico.

I pareri e le determinazioni del Collegio consultivo tecnico sono adottati con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, fatto salvo diverso accordo tra le parti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito da parte del RUP. La determinazione recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, è sottoscritta dalla maggioranza dei componenti.

In caso di particolari esigenze istruttorie, per quesiti che presentano alto livello di complessità, le determinazioni possono essere adottate, fatto salvo diverso accordo tra le parti, entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti, previa comunicazione da parte del CCT al RUP.

Tutte le decisioni sono assunte a maggioranza.

### **ART. 3 DURATA**

Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del Presidente.

L'avvio delle attività del CCT decorre dalla data di formalizzazione della sua nomina/costituzione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 76/2020, il Collegio consultivo tecnico è sciolto entro 30 gg dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo che non sussistano richieste di parere o determinazioni in merito allo stesso collaudo.

### **ART. 4 COMPENSO**

Si applica quanto previsto dall'art. 7 "7. Oneri di funzionamento del CCT" del Decreto del MIMS - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - del 17.01.2022.

Il compenso per l'affidatario è costituito:

- a) da una parte fissa, al netto di IVA e oneri previdenziali, da corrispondere in assenza di determinazioni o pareri resi, pari a € XXX;
- b) La parte fissa è proporzionata al valore dell'opera, calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico amministrativo, ridotta del 60%. Per la parte eccedente il valore di euro 100.000.000 di lavori si applica la riduzione del 80%. La

corresponsione di detta parte fissa è subordinata all'adozione di determinazioni o pareri ovvero allo svolgimento dell'attività di cui al punto 4.1.2. del Decreto del MIMS per un numero di riunioni non inferiore a quattro e sempre che la stessa abbia comportato l'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari;

- c) da una parte variabile, al netto di IVA e oneri previdenziali, stimata pari a € XXX.

La parte variabile sarà calcolata per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT.

In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, l'importo orario massimo previsto dall'art. 6, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, è incrementato del 25%.

In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, il compenso è determinato secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al capo IV del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal decreto del Ministero della giustizia 8 marzo 2018, n. 37.

Fermo quanto previsto al punto 7.1.1 del Decreto del MIMS (importo massimo del compenso del CCT: € XXX), il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del CCT non può comunque superare il triplo della parte fissa di cui al punto 7.2.1, lettera a), del sopra citato Decreto, stabilito nel verbale di cui al punto 3.1.2 del medesimo Decreto come aggiornato in caso di varianti contrattuali che comportino un incremento dell'importo dei lavori.

Nel caso in cui il Collegio consultivo tecnico non sia chiamato a formulare pareri o determinazioni, il gettone unico onnicomprensivo sarà liquidato al termine dell'esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui, invece, il Collegio consultivo tecnico sia chiamato a formulare pareri o determinazioni, il relativo compenso sarà liquidato dopo tale formulazione.

Il Collegio consultivo trasmette alla Stazione Appaltante e all'Appaltatore contestualmente all'atto contenente la determinazione, un resoconto dell'attività svolta con indicazione del compenso relativo alla singola determinazione. Il Dirigente responsabile del contratto, a seguito di tale trasmissione, procede alla liquidazione dei compensi per la parte di propria competenza.

Nel caso di inottemperanza al pagamento da parte dell'Appaltatore, la Stazione appaltante provvederà in danno con addebito nei confronti dell'Appaltatore (nel primo pagamento utile).

In caso di modifiche contrattuali ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, il compenso per i membri del Collegio consultivo tecnico rimarrà invariato.

Il compenso di cui al presente articolo remunera ogni e qualsiasi prestazione e spesa relativo all'espletamento dell'incarico. Il compenso anzidetto oltre a quanto previsto negli articoli del presente documento, remunera ogni e qualsiasi prestazione e spesa che il professionista dovrà affrontare per l'espletamento dell'incarico e comunque nel corrispettivo sopra indicato sono compresi:

- spese e oneri accessori;
- l'onere per i necessari contatti con gli Enti, Organi ed Uffici durante l'esecuzione delle prestazioni;
- l'uso di attrezzature varie;
- il costo per polizza assicurativa.

#### **ART. 5 PENALI E DECURTAZIONE DEL COMPENSO**

In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso da un decimo a un terzo, per ogni ritardo, declinandolo con le seguenti riduzioni:

- 1/10 in caso di determinazioni espresse dal 16° al 30° gg. dalla data di presentazione della domanda;
- 1/5 in caso di determinazioni espresse in ritardo dal 31° al 45° giorno dalla data di presentazione della domanda;

- 1/3 in caso di determinazioni espresse oltre il 45° gg. dalla data di presentazione della domanda.

#### **ART. 6 - TERMINI DI PAGAMENTO DEL COMPENSO**

Il pagamento degli onorari e dei compensi verrà liquidato entro 30 gg., dietro presentazione di regolare prefattura/richiesta di erogazione del compenso, previa acquisizione del Documento di Regolarità Contributiva.

#### **ART. 7 – REVOCA E RECESSO**

Nel caso in cui l'Amministrazione di sua iniziativa e senza giusta causa proceda alla revoca del presente incarico, è corrisposto il gettone unico omnicomprensivo, qualora previsto, o il compenso per eventuali pareri e determinazioni assunte e non ancora liquidate.

Nel caso in cui il componente del CCT incaricato intenda recedere dall'incarico, deve darne comunicazione formale al RUP con un preavviso di almeno 20 giorni. In tal caso, il componente dimissionario non riceverà alcuna quota parte dell'eventuale gettone unico omnicomprensivo.

In caso di recesso dell'incaricato senza giusta causa, l'Amministrazione ha diritto al risarcimento dei danni subiti, per gli eventuali ritardi che si sono verificati nell'esecuzione dei lavori imputabili alla mancata operatività del CCT.

#### **ART. 8 – INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE**

Nel caso in cui, successivamente alla nomina/costituzione del CCT, emergano la carenza di uno o più dei requisiti prescritti e richiesti, nonché una situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità, l'Amministrazione procede alla risoluzione del presente incarico e a individuare un nuovo componente;

In caso di ritardo nell'adozione di tre pareri o determinazioni o di ritardo ingiustificato superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione o parere, l'Amministrazione può risolvere il presente incarico e procedere alla nomina di un nuovo CCT

costituito dallo stesso numero di esperti. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta che riporta la contestazione degli addebiti. L'incaricato può presentare entro 15 giorni le proprie controdeduzioni e ove non siano presentate nel termine o accettate, si procederà alla risoluzione dell'incarico. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

#### **ART. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..

La Stazione appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti all'affidatario a mezzo di Conto Corrente dedicato.

L'affidatario si obbliga ad adeguarsi a eventuali future variazioni delle disposizioni di legge o regolamentari in tema di tracciabilità o alle indicazioni operative emanate dai competenti organi (Ministeri, Autorità per la vigilanza sui contratti).

#### **ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Azienda ULSS 8 Berica come sopra rappresentata, ai sensi dell'art.11 del D.lgs. 196/03 e del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, informa l'affidatario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Titolare del trattamento è l'Azienda ULSS 8 Berica in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale.

L'Azienda ULSS 8 Berica informa l'affidatario ai sensi dell'art. 13 del D.lgs.196/2003, che i dati raccolti in occasione della stipula del contratto in oggetto sono trattati per i seguenti scopi:

- adempimenti e obblighi di natura amministrativa e contabile; tenuta dell'albo dei fornitori;

- verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; richiesta di consulenza legale o fiscale; attività di tutela in sede stragiudiziale e giurisdizionale.

I dati sono trattati sia con l'ausilio di strumenti informatici che su supporto cartaceo, con logiche strettamente correlate agli scopi sopra riportati e, comunque, finalizzate a consentire l'accesso e l'utilizzo degli stessi ai soli operatori autorizzati.

I dati possono essere comunicati, nei casi espressamente previsti da leggi o regolamenti e nei limiti della pertinenza ai seguenti soggetti: alla Regione Veneto; ai competenti Ministeri; al Collegio Sindacale; a eventuali consulenti legali e tributari.

L'Azienda ULSS 8 Berica informa, inoltre, che in qualità di interessato al trattamento, l'affidatario, presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei dati, può in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione, opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi.

#### **ART. 11 – RINVIO**

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio al D.Lgs. 36/2023, al D.L. 76/2020, al Decreto del MIMS - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - del 17.01.2022, alle norme in materia di opere pubbliche e lavori pubblici nonché alle disposizioni del Codice civile in materia di contratti e obbligazioni e ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in vigore.

#### **ART. 12 – FORO COMPETENTE**

Competente per ogni controversia derivante dal presente Disciplinare è il Tribunale di Vicenza, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

#### **ART. 13 – CLAUSOLA FINALE**

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art.18 del D.lgs. 36/2023, in modalità elettronica; le parti lo

sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 7 marzo 2005 n.82, la data di stipula del contratto corrisponde alla data dell'ultima firma apposta.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di contratto, compreso l'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (art.5, co. 2 del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.).

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Azienda ULSS 8 Berica

Il Direttore UOC Servizi Tecnici e RUP

Affidatario

Il Professionista